Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
https://www.comune.verucchio.rn.it/

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 **Seduta del 11/06/2025**

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO TARI (APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 26/06/2014 E S.M.I)

L'anno Duemilaventicinque il giorno Undici del mese di Giugno alle ore 20:37, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	GOBBI LARA	Sindaco	Presente
2	RICCARDI CHRISTIAN	Presidente	Presente
3	MASINI PAOLO	Consigliere	Presente
4	DOLCI LUIGI	Consigliere	Presente
5	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
6	PAZZINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
7	PAZZINI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
8	PATERNIANI MARILENA	Consigliere	Presente
9	GORETTI SONIA	Consigliere	Presente
10	BIANCHI FABIO	Consigliere	Presente
11	BORGHESI FABIO	Consigliere	Presente
12	DE GREGORIO LUCA	Consigliere	Presente
13	LAZZARETTI GIANCARLO	Consigliere	Presente
14	CANARINI PIERO	Consigliere	Presente
15	ANDRUCCIOLI MICHELE	Consigliere	Presente
16	URBINATI MARCO	Consigliere	Presente
17	BECCARI GIORGIO	Consigliere	Presente

Presenti n. 17 *Assenti n. /*

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.
Partecipa il Segretario Generale SEVERINI ROBERTO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:
GORETTI SONIA
PATERNIANI MARILENA
ANDRUCCIOLI MICHELE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco Lara Gobbi la quale illustra la proposta in approvazione.

Al termine dell'illustrazione non essendo state proposte osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 660, della legge n. 147 del 2013, che in materia di TARI prevede che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659);

Richiamato l'ART. 28 del Regolamento TARI recante i criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 26/06/2014 e s.m.i) che così dispone:
1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1della legge 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale. 2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo. 3. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri: a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico; b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta. 4. L'esenzione totale è applicata per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione; 5. Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Richiamata la sentenza TAR Puglia - Lecce N. 00124/2023 REG.PROV.COLL. N. 01426/2020 REG.RIC. secondo la quale:
"Per quanto riguarda, invece, l'esenzione per gli immobili comunali (o comunque utilizzati tramite società a capitale interamente pubblico o a prevalente partecipazione comunale) e le altre riduzioni/esenzioni, queste sono illegittime perché, come denunciato in ricorso, si tratta di previsioni "atipiche" per le quali non risulta che il Comune abbia dato atto dello stanziamento delle risorse necessarie e provenienti dalla fiscalità generale, come invece previsto dalla seconda parte del cit. comma 660 dell'art. 1, L. n. 147/2013, a mente del quale la "copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune". Come già rilevato, al riguardo, da questo Tribunale, "l'inserimento all'interno dei costi del piano finanziario può riguardare solo quelle esenzioni espressamente previste per legge, mentre tutte quelle c.d. atipiche, e cioè non espressamente previste dalla legge ma individuate dal Comune, non possono essere addebitate ai contribuenti ma devono essere coperte dal contributo comunale. Pertanto, proprio perché questa esenzione non rientra tra quelle legislativamente previste, il costo deve essere posto sulle finanze del Comune" (T.A.R. Lecce, sentenza n. 352/2017 cit.);

Ritenuto pertanto che la legittimità di tali riduzioni debba possedere le caratteristiche

indicate da IFEL con la nota Roma, 24 aprile 2020: “Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di “riduzioni atipiche” (così definite dal Mef nelle Linee Guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe del 2013.) di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all’ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche. Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 20133, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che “può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.”;

Ricordato che con la Deliberazione n. 127/2020/PRSE della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti è stato evidenziato che:

- “Il successivo citato comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede, invece, che il comune possa deliberare, sempre con regolamento, “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle previste dal comma 659, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Si tratta di agevolazioni definite “atipiche”, che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti e tra cui figurano, ad esempio, nella prassi applicativa, quelle collegate alla situazione reddituale e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale, riguardanti in prevalenza le utenze domestiche (anche se, per esempio, con l’emergenza sanitaria da Covid-19 sono state estese, nel 2020, ad ampie categorie di attività commerciali o industriali)”;
- “appare necessario ricondurre le esenzioni e riduzioni consentite dall’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 nell’alvo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale. Come sopra esposto, la disciplina degli oneri di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti è ancorata al principio, di derivazione comunitaria, del “chi inquina paga”, il cui precipitato logico-giuridico consiste nella copertura dei costi del servizio con la tariffa pagata dagli utenti beneficiari, senza l’intervento, a differenza che per altre funzioni o servizi pubblici, della fiscalità generale. Quest’ultima, come accaduto anche per il Comune di Genova in conseguenza del crollo del 31 Ponte “Morandi” e, per la generalità dei comuni, della pandemia da “Covid-19”, può prestare soccorso, come previsto dalla legge, per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza, senza poter, per la durata dell’intervento o per il suo importo, coprire impropriamente oneri che dovrebbero trovare finanziamento nella tariffa (TARI).

Considerato che l’amministrazione comunale ritiene di modificare il citato regolamento inserendo la possibilità di applicare riduzioni anche per la utenze non domestiche, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dal vigente regolamento;

Ritenuto pertanto di modificare il richiamato art. 28 inserendo al comma 3 le seguenti parti evidenziate in **grassetto**:

“3. Le riduzioni tariffarie sono applicate, **anche in deroga ai precedenti articoli ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, in relazione ai seguenti criteri:
a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
c. **per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza del tessuto economico, per un periodo determinato (non superiore alle tre annualità,), in relazione a singole parti del territorio comunale, marginali e più sensibili alle contingenze del mercato;**

Visto l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”: “Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - Omissis. 5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. Omissis.”;

Preso atto dell’art. 10 ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69 recante: “ “Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva” che così dispone:

“1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”;

Richiamata la propria precedente deliberazione numero 10/2025 recante l’approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2025;

Visto il parere del revisore dei conti, allegato al presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati all’originale del presente atto;
Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 2 dichiarazioni di astensione (cons. Urbinati e Beccari), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche all'art. 28 del Regolamento TARI recante i criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale, il richiamato art. 28 inserendo al comma 3 le seguenti parti evidenziate in **grassetto**:
"3. Le riduzioni tariffarie sono applicate, **anche in deroga ai precedenti articoli ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, in relazione ai seguenti criteri:
a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
c. **per far fronte a situazioni di debolezza economico sociale o di contingente emergenza del tessuto economico, per un periodo determinato (non superiore alle tre annualità,), in relazione a singole parti del territorio comunale, marginali e più sensibili alle contingenze del mercato**.

Di confermare la deliberazione numero 10/2025 recante l'approvazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (tari) - anno 2025.

Successivamente,

Con n. 15 voti favorevoli, n. 2 dichiarazioni di astensione (cons.Urbinati e Beccari), resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267, al fine di dare rapidamente piena attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Generale
RICCARDI CHRISTIAN	*SEVERINI ROBERTO*
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm	Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm